

RIVISTA QUADRIMESTRALE  
DI  
DIRITTO DELL'AMBIENTE

NUMERO 1 - 2024

FRANCESCO DE LEONARDIS

*Il dovere di ascolto della scienza: è arrivato il momento della scrittura?*



ISSN 2239-964X

**FRANCESCO DE LEONARDIS\***

***Il dovere di ascolto della scienza: è arrivato il momento della scrittura?***

Nell'ordinamento nazionale non esiste ancora una norma costituzionale che imponga l'obbligo per il legislatore e per l'amministrazione di utilizzare i dati tecnico-scientifici come base per l'elaborazione di politiche pubbliche o per l'adozione di atti amministrativi incidenti sull'ambiente<sup>1</sup>.

E tale norma esplicita e generale non si trova neppure nella normazione primaria: esiste una norma nel TUA, l'art. 301, co. 2, che impone che le misure precauzionali adottate dalle amministrazioni debbano basarsi su una «valutazione scientifica obiettiva» e una norma della legge istitutiva del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, l'art. 3, per la quale i dati tecnico-scientifici e le conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente «costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni»<sup>2</sup>.

---

\* Professore ordinario di diritto amministrativo, Università Roma Tre. E-mail: francesco.deleonardis@uniroma3.it.

<sup>1</sup> Vi è però una giurisprudenza costituzionale che ha affermato il principio per cui le acquisizioni della scienza e delle sue istituzioni costituiscono un limite alla discrezionalità politica (cfr. Corte Cost., sent. n. 185/1998, par. 8; sent. n. 282/2002 nella quale si afferma chiaramente che «un intervento sul merito delle scelte terapeutiche in relazione alla propria appropriatezza non potrebbe nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore, bensì dovrebbe prevedere l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali o sovranazionali – a ciò deputati dato l'essenziale rilievo che, a questi fini, rivestono gli organi tecnico-scientifici»). Si tratta di quella “discrezionalità scientificamente condizionata” a cui si riferisce A. BONOMO, *L'approccio science-based sul cambiamento climatico: quale spazio per il decisore pubblico?* (p. 84 con ulteriori riferimenti bibliografici nel presente fascicolo).

<sup>2</sup> Art. 3, co. 1, lett. c), della legge 28 giugno 2016, n. 132, istitutiva del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Eppure, i rapporti tra diritto e scienza, indagati da tempo convincentemente in dottrina sotto numerosi profili<sup>3</sup>, meriterebbero di essere regolati dal diritto positivo anche nel nostro Paese.

Se è vero, infatti, che le scienze cd. “dure” non offrono al legislatore o all’amministrazione un quadro di certezze<sup>4</sup>, è anche vero che esse offrono comunque una serie di elementi fattuali che, pur nella loro complessità, il diritto non può non tenere in considerazione ed anzi dai quali deve necessariamente partire<sup>5</sup>.

Se, dunque, l’approccio scientifico secondo il quale la scienza può fornire dati definitivi e farsi carico di decisioni programmatiche della politica e del diritto va senz’altro rigettato, d’altra parte non è neppure vero che il diritto debba totalmente prescindere dalla scienza<sup>6</sup>, anche in considerazione del fatto che la conoscenza scientifica è necessaria per poter prendere coscienza della complessità che domina i fenomeni naturali<sup>7</sup>.

---

<sup>3</sup> I contributi presenti nel presente fascicolo contengono numerosi riferimenti bibliografici al riguardo.

<sup>4</sup> Lo ricordano nei contributi presenti in questo fascicolo: F. FRACCHIA, *Il giurista deve tacere sul climate change, ma deve irritarsi: problemi di confine e indicazioni metodologiche*, in cui afferma che «la scienza [...] pur assolutamente fondamentale non offre certezze assolute» (p. 43); M. DELSIGNORE, *Il ruolo del giudice nel decostruire l’applicazione della scienza nelle controversie di diritto ambientale*, in particolare nella nota 5 in cui si parla di «intrinseca incompiutezza e indeterminazione della scienza rispetto alla necessità di definizione delle scelte sociali, delle politiche pubbliche, delle decisioni giuridiche»; A. BONOMO, *L’approccio science-based sul cambiamento climatico: quale spazio per il decisore pubblico?*, in particolare nella nota 8 in cui si richiamano le cause dell’incertezza scientifica descritte dalla Commissione europea nella sua Comunicazione sul principio di precauzione COM(2000) 1.

<sup>5</sup> Trattasi infatti di dati oggettivi che “parlano” dei fenomeni relativi alla crisi ecologica in atto e dei suoi devastanti effetti, come evidenziato in questo fascicolo da: C. CIAVATTA - C. MARZADORI-M. MAZZON, *Lo stato di salute dei suoli in Italia*; M. GARGANO, *Cambiamento climatico e acqua. La situazione dell’uso idrico in Italia e strategie per il futuro*; C. REYNAUD, *Popolazione e ambiente in un’epoca di cambiamenti climatici globali*.

<sup>6</sup> Come sostenuto da E. PICOZZA nel contributo presente in questo fascicolo, *La necessità della ricomposizione di saperi per affrontare la crisi ambientale*, per il quale serve uno sforzo di ricostruzione di un sapere universale. Proprio il diritto dell’ambiente può rappresentare una *best practice* esplicativa di questo approccio, in quanto la presenza di “steccati”, da intendersi quali ostacoli tra discipline giuridiche e tra discipline giuridiche e scientifiche, finisce con il neutralizzare gli effetti della tutela dell’ambiente.

<sup>7</sup> La conoscenza scientifica non “semplifica” la complessità dei fenomeni naturali. Lo sottolinea in questo fascicolo P. DELL’ANNO, *I cambiamenti climatici e gli eventi estremi. La transizione energetica e i suoi nemici*, secondo il quale sembra essere entrato in crisi il ruolo delle scienze dure di ragionare su dubbi e di ricercare e confrontare le idee proprio perché si ha difficoltà a governare la complessità. Tuttavia, la complessità «non dovrebbe costituire un ostacolo all’adozione delle misure ragionevolmente fattibili, in specie per quanto concerne la transizione

Ciò è tanto più vero in un quadro costituzionale che attraverso il riferimento alla triade «ambiente, biodiversità ed ecosistemi» contenuto nel novellato art. 9 Cost. evidenzia con chiarezza la necessità di un approccio alla complessità che non può non essere di tipo sistemico<sup>8</sup> o olistico<sup>9</sup>.

Il *novum* costituito dall'inserimento in tale triade del termine "biodiversità", che trae origine direttamente dalle cd. scienze dure, evidenzia, se possibile ancor più, la stretta connessione tra scienza e diritto e meriterebbe di essere approfondito ulteriormente in questa prospettiva.

Se certamente l'ambiente non può essere regolato dagli scienziati, allo stesso modo non si può dubitare che essi debbano fornire un quadro di opzioni possibili, tra i quali la politica e l'amministrazione devono scegliere in modo ragionevole<sup>10</sup>.

Sono numerosi i contributi dottrinali che mettono in evidenza la necessità di "regolamentare" tali rapporti tra diritto e scienza e di prevedere un vero e proprio "dovere di ascolto della scienza" da parte della politica e dell'amministrazione.

Forse, potrebbe essere arrivato finalmente il momento di positivizzare tale dovere.

Si sta, infatti, proprio in questi mesi, mettendo mano alla riforma del testo unico ambientale<sup>11</sup>, si sta entrando in quello che potremmo chiamare "il

---

energetica dai combustibili fossili, i quali sono comunque destinati ad esaurirsi in un arco temporale "storico", in favore della loro progressiva sostituzione con fonti rinnovabili di energia» (p. 37).

<sup>8</sup> Sul punto si consenta di rinviare a F. DE LEONARDIS, *Lo Stato Ecologico. Approccio sistemico, economia, poteri pubblici e mercato*, Giappichelli, Torino, 2023.

<sup>9</sup> In questo senso in questo fascicolo E. BOSCOLO, *Ambiente nell'urbano e nell'extraurbano. Tecniche urbanistiche di tutela degli ecosistemi*; M. CALABRÒ - C. DE BIASE, *Il governo del territorio nel confronto tra saperi: note su una prospettiva funzionale della pianificazione del verde urbano*.

<sup>10</sup> La maggiore consapevolezza scientifica degli ultimi anni delle criticità ambientali è stata per esempio viatico per un ripensamento dello stesso diritto penale dell'ambiente, come sostiene in questo fascicolo D. VILLANI, *È ora di ripensare la tutela penale dell'ambiente? Un nuovo intervento comunitario a sedici anni dalla Direttiva 2008/99/CE*.

<sup>11</sup> Ci si riferisce al d.m. 25 gennaio 2024, n. 36, del MASE e del Ministero della semplificazione il quale, posto che «il decreto legislativo n. 152 del 2006 necessita di una profonda attività di revisione anche alla luce delle recenti modifiche apportate dalla Costituzione e dei principi euro-unitari e internazionali fermo il coordinamento con la normativa extra codice dell'ambiente», costituisce una Commissione interministeriale. Tale Commissione ha il compito, da una parte, «di elaborare uno schema di legge delega per il riassetto e la codificazione delle normative vigenti in materia onde raccoglierle in un unico testo normativo coerente con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 e con i principi euro-unitari e internazionali» e, dall'altra, di «elaborare lo

momento della scrittura»<sup>12</sup> (o della riscrittura) della disciplina più ampia in materia di ambiente del nostro Paese.

In tale scrittura, che avverrebbe a livello di legislazione ordinaria ma che potrebbe anche anticipare un'ulteriore modifica delle norme costituzionali sull'ambiente, il confronto con il diritto europeo e con altri ordinamenti potrebbe essere utile e produttivo.

Ed infatti, a differenza di quanto avviene nel nostro ordinamento nazionale, il diritto europeo contiene sia a livello di diritto dei trattati sia di diritto derivato norme chiare che regolano i rapporti tra diritto e scienza.

Nel diritto europeo dei trattati si possono segnalare al riguardo due norme rilevanti: da una parte l'art. 191, par. 3, TFUE che prevede che «le politiche ambientali devono basarsi sui dati tecnico-scientifici disponibili»<sup>13</sup> e, dall'altra, l'art. 114, par. 5, TFUE che prevede l'obbligo di corrispondenza tra misure di armonizzazione per il mercato e nuove prove scientifiche<sup>14</sup>.

Nel diritto derivato europeo si può considerare emblematica la regolazione contenuta nel regolamento europeo sul clima, n. 1119/2021. Tale regolamento, infatti, si apre con il riferimento alla «necessità di utilizzare le migliori conoscenze disponibili» per far fronte alla «minaccia esistenziale posta dai cambiamenti climatici»<sup>15</sup> e richiama la relazione speciale del 2018 dell'IPCC qualificandola come «solida base scientifica» per affrontare i

---

schema di uno o più decreti legislativi attuativi dei principi e criteri direttivi della legge delega». La predisposizione dello schema di legge delega risulta ultimato e si è, nel momento in cui si scrive, in attesa di decisioni al riguardo.

<sup>12</sup> Parafrasando il titolo del bel volume di C. PINELLI, *Il momento della scrittura. Contributo al dibattito sulla costituzione europea*, Il Mulino, Bologna, 2002.

<sup>13</sup> Tra le fonti di tali dati tecnico scientifici dovrebbero essere annoverati *in primis* i reports di organismi internazionali. Si pensi, ad esempio, al *Global Environment Outlook (GEO-6)* redatto dalle Nazioni Unite (*United Nations Environment Program*) e arrivato alla sua sesta edizione del 2019; agli *Assessment Reports* dell'IPPC; al *Global Resources Outlook* pubblicato nel 2019 dall'*International Resources Panel*, organismo dell'UNEP.

<sup>14</sup> Il rapporto tra le due norme citate, l'influenza della scienza nel processo di legiferazione e gli effetti sul mercato sono esaminati in questo fascicolo, a partire da una recente sentenza del Tribunale dell'Ue, da: A. MARTINI, *Scienza, norme ambientali e transizione produttiva. Sulla discrezionalità del legislatore europeo a partire da una recente pronuncia del Tribunale dell'Unione Europea*.

<sup>15</sup> Considerando 1, Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (“Normativa europea sul clima”).

cambiamenti climatici<sup>16</sup> avendo in molti casi il nostro Pianeta raggiunto dei veri e propri punti di non ritorno o “*tipping points*”.

Ancor più chiaro in ordine a tale dovere di ascolto della scienza appare il punto in cui si afferma che «le competenze scientifiche e le migliori evidenze disponibili e aggiornate a informazioni tanto fattuali quanto trasparenti sui cambiamenti climatici sono indispensabili»<sup>17</sup>.

Tutta la parte dei considerando è ricca di riferimenti a tale “dovere di ascolto”: si pensi al punto in cui si afferma che «la commissione dovrebbe garantire una valutazione rigorosa e obiettiva basata sulle risultanze scientifiche»<sup>18</sup>.

Ma il diritto europeo del clima fa di più: prevede l’istituzione di un organismo, il comitato consultivo scientifico europeo, con lo specifico compito, fra gli altri, di presentare proposte<sup>19</sup>.

E, in aggiunta, consiglia agli Stati membri di provvedere nello stesso senso: in tale normativa si prevede, infatti, che «al fine di potenziare il ruolo della scienza nell’ambito della politica climatica ciascuno Stato membro è invitato a istituire un organo consultivo nazionale sul clima»<sup>20</sup>.

Potrebbe, quindi, forse, essere arrivato il momento di seguire il consiglio che ci arriva dal legislatore europeo ed istituire un organismo *ad hoc* anche nel diritto nazionale per le politiche climatiche che, si badi, non si riferiscono solo alla riduzione delle emissioni ma anche, sistemicamente, all’aumento degli assorbimenti da parte dei suoli.

Organismi di questo tipo già esistono in vari paesi europei: in Germania è stato istituito dalla legge sulla protezione del clima tedesca (*Klimaschutzgesetz*) del 12 dicembre 2019<sup>21</sup> l’*Expertenrat für Klimafragen*<sup>22</sup> e

---

<sup>16</sup> Considerando 3, Regolamento (UE) 2021/1119.

<sup>17</sup> Considerando 24, Regolamento (UE) 2021/1119.

<sup>18</sup> Considerando 37, Regolamento (UE) 2021/1119.

<sup>19</sup> Ci si riferisce all’art. 3 del Regolamento (UE) 2021/1119 che disciplina il Comitato Consultivo scientifico europeo che era stato già istituito dall’art. 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009.

<sup>20</sup> Art. 3, par. 4, Regolamento (UE) 2021/1119.

<sup>21</sup> <https://www.gesetze-im-internet.de/ksg/BJNR251310019.html>.

<sup>22</sup> L’art. 11, rubricato «Consiglio di esperti indipendenti sulle questioni climatiche, autorizzazione a emanare ordinanze» è inserito all’interno della sezione 4 «Consiglio di esperti sulle questioni climatiche». Si riporta per comodità la norma tradotta: «viene istituito un Consiglio di esperti sulle questioni climatiche composto da cinque esperti di diverse discipline. Il Governo federale nomina i membri per un periodo di cinque anni, almeno uno dei quali dovrà avere una conoscenza scientifica e un’esperienza di rilievo in uno dei campi delle scienze climatiche, dell’economia, delle scienze ambientali e delle questioni sociali. Il Consiglio di esperti nel suo complesso

la stessa legge ne disciplina i compiti<sup>23</sup>. La legge tedesca sulla protezione del clima prevede che il Governo federale tedesco dovrà ottenere un parere dal Consiglio di esperti sul clima sulle ipotesi di riduzione dei gas serra prima di avviare determinate misure<sup>24</sup>.

---

rifletterà anche le competenze intersettoriali in conformità all'articolo 5, paragrafo 1 [che rimanda all'allegato 1 Settori. I settori sono: 1. Energia, 2. Industria, 3. Edilizia, 4. Trasporti, 5. Agricoltura, 6. Gestione dei rifiuti e altro 7. Uso del suolo. Cambiamenti nel suolo e silvicoltura]. Deve essere garantita la pari rappresentanza di donne e uomini. È possibile una riconferma *tantum*» (par. 1). «[...] Il Consiglio di esperti sulle questioni climatiche è vincolato esclusivamente dal mandato stabilito dalla presente legge ed è indipendente nelle sue attività. Il Governo federale sostiene i costi del Consiglio di esperti sulle questioni climatiche in conformità al bilancio federale» (par. 3). «Il Consiglio di esperti sulle questioni climatiche è assistito nello svolgimento dei suoi lavori da un ufficio. Questo ufficio è istituito dal Governo federale ed è tecnicamente subordinato al Consiglio di esperti sulle questioni climatiche» (par. 4). «Il Governo federale è autorizzato a stabilire mediante ordinanza, senza il consenso del Bundesrat, norme relative alla sede, alla carica, alla retribuzione forfettaria dei membri, al rimborso delle spese di viaggio, alla riservatezza e ad altre questioni organizzative» (par. 5).

<sup>23</sup> Ai sensi dell'art. 12, par. 1, della legge tedesca sul clima rubricato «Compiti del Consiglio di esperti sulle questioni climatiche», «il Consiglio di esperti sulle questioni climatiche esamina i dati sulle emissioni ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2; presenta quindi una valutazione dei dati pubblicati al Governo federale e al Bundestag tedesco due mesi dalla loro presentazione da parte dell'Agenzia federale per l'ambiente [...]» (par. 1). «[...] Per la prima volta nel 2022 e successivamente ogni due anni, il gruppo di esperti sulle questioni climatiche presenterà al Bundestag tedesco e al Governo federale un rapporto sugli sviluppi precedenti delle emissioni di gas a effetto serra, sulle tendenze relative ai livelli di emissione annuali e sull'efficacia delle misure per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge. Inoltre, il Bundestag tedesco o il Governo federale possono, con una risoluzione, incaricare il gruppo di esperti sulle questioni climatiche di preparare rapporti speciali» (par. 4). «Tutti gli enti pubblici della Federazione, ai sensi dell'articolo 2 (1) della legge federale sulla protezione dei dati, concedono al Consiglio di esperti sul clima l'accesso ai dati necessari per lo svolgimento dei suoi compiti e li rendono disponibili. Il Governo Federale deve garantire la protezione dei segreti aziendali e commerciali di terzi e dei dati personali. Il Consiglio di esperti sulle questioni climatiche può ascoltare e interrogare le autorità e gli esperti, in particolare i rappresentanti delle organizzazioni economiche e delle associazioni ambientaliste, su questioni relative alla protezione del clima» (par. 6).

<sup>24</sup> L'art. 12, par. 3, della legge tedesca sulla protezione del clima prevede che «il Governo federale dovrà ottenere un parere dal Consiglio di esperti sulle questioni climatiche sulle ipotesi di riduzione dei gas serra alla base delle seguenti misure prima di avviarle: 1. Modifiche o determinazioni dei livelli di emissione annuali ai sensi della presente legge; 2. Aggiornamento del piano di protezione del clima [la *Long-Term Strategy* tedesca]; 3. Adozione di programmi di protezione del clima ai sensi dell'articolo 9 [...]».

In Francia esiste l'*Haut Conseil pour le Climat* istituito dall'art. D132-1 del Codice dell'ambiente francese<sup>25</sup>: la legge ne regola la composizione<sup>26</sup>, le prerogative<sup>27</sup>, i compiti<sup>28</sup> e ne stabilisce la pubblicità degli atti<sup>29</sup>.

---

<sup>25</sup> Codice dell'Ambiente francese: parte normativa, Libro I: Disposizioni comuni, Titolo III: Istituzioni, Capitolo II bis: L'Alto Consiglio per il Clima (<https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000038472015/2019-05-16>).

<sup>26</sup> Si riporta per comodità la traduzione della norma: «L'Alto Consiglio per il Clima, un organo indipendente, è posto alle dipendenze del Primo Ministro». Oltre al suo presidente, l'Alto Consiglio per il Clima è composto da un massimo di dodici membri scelti per le loro competenze scientifiche, tecniche ed economiche nel campo della scienza del clima e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. I membri sono nominati per decreto. Il mandato è di cinque anni, rinnovabile una volta. Quando un membro cessa di essere in carica, viene nominato un nuovo membro per il resto del mandato, sentito il presidente dell'Alto Consiglio per il Clima. Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri dell'Alto Consiglio per il Clima non possono chiedere o ricevere istruzioni dal Governo o da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato».

<sup>27</sup> Per l'art. D132-7 «l'Alto Consiglio per il Clima è un organo indipendente, ospitato da *France Stratégie* [presso il Primo Ministro], che fornisce supporto amministrativo, informatico e di comunicazione. L'Alto Consiglio per il clima ha un proprio bilancio. Il suo presidente decide sull'utilizzo dei fondi necessari per la realizzazione delle sue missioni. L'Alto Consiglio dispone di un segretariato che, sotto l'autorità del suo presidente, assicura il monitoraggio e l'organizzazione dei suoi lavori. Per svolgere i suoi compiti, l'Alto Consiglio può richiedere il supporto dei servizi amministrativi competenti in materia climatica, con il loro consenso. Può anche commissionare lavori o studi a esperti o organizzazioni esterne all'amministrazione».

<sup>28</sup> Ai sensi dell'art. D132-2, «ogni anno, l'Alto Consiglio per il Clima presenta un rapporto che si concentra in particolare su: 1° Il rispetto del percorso di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, tenendo conto dei *carbon budget* definiti ai sensi dell'articolo L. 222-1 A del Codice dell'Ambiente [il *carbon budget* francese quinquennale è stabilito per decreto, ndr]; 2° L'attuazione e l'efficacia delle politiche e delle misure decise dallo Stato e dagli enti locali per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, sviluppare il *carbon sink*, ridurre la carbon footprint e sviluppare l'adattamento ai cambiamenti climatici, comprese le disposizioni di bilancio e fiscali. 3° L'impatto socioeconomico e ambientale, anche sulla biodiversità, di queste diverse politiche pubbliche. In questo rapporto, l'Alto Consiglio mette in prospettiva gli impegni e le azioni della Francia rispetto a quelli di altri Paesi. Formula raccomandazioni e proposte per migliorare l'azione della Francia. Il rapporto viene presentato al Primo Ministro e trasmesso al Parlamento e al Consiglio economico, sociale e ambientale. Le azioni intraprese dal Governo in merito a questo rapporto saranno presentate al Parlamento e al Consiglio economico, sociale e ambientale entro sei mesi dalla sua presentazione». Ai sensi dell'art. D132-3 «l'Alto Consiglio per il Clima emette un parere sulla strategia nazionale *low-carbon* e sui *carbon budget*, nonché sulla relazione di cui all'articolo L. 222-1 D del Codice dell'Ambiente [la relazione governativa che accompagna i progetti di carbon budget e di adeguamento della strategia *low-carbon*, ndr]. Valuterà la coerenza della strategia *low-carbon* con le politiche nazionali e gli impegni europei e internazionali della Francia, in particolare l'Accordo di Parigi e il raggiungimento della *carbon neutrality* nel 2050, tenendo conto degli impatti sociali ed economici della transizione per le famiglie e le imprese, delle questioni di sovranità e degli impatti ambientali».

<sup>29</sup> Per l'art. D132-6 «tutti i pareri e i rapporti dell'Alto Consiglio per il clima sono resi pubblici sul suo sito web».



Nel Regno Unito esiste il *Climate Change Committee* (CCC) istituito ai sensi del *Climate Change Act* del 2008 con il compito di fornire dati tecnico scientifici in materia di cambiamenti climatici<sup>30</sup>.

Il CCC deve essere consultato prima dell'adozione di una serie di misure e deve presentare ogni anno al Parlamento una relazione che esponga il punto di vista del Comitato sui progressi compiuti nel raggiungimento dei *carbon budgets* e dell'obiettivo per il 2050<sup>31</sup>.

La legge disciplina ulteriori sue funzioni generali di supporto, di valutazione dei progressi, di proposta al Governo britannico<sup>32</sup> e i ministri possono richiedere la consulenza di tale comitato su questioni e argomenti specifici<sup>33</sup>.

Alla luce di tali esperienze di altri Paesi si potrebbe, dunque, cogliere in sede di riforma del testo unico ambientale l'occasione per inserire un vero e proprio principio secondo il quale le decisioni, sia politiche che amministrative, che hanno impatti sul clima, ma più in generale sull'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, devono tener conto delle acquisizioni della scienza e della tecnica, ossia procedere finalmente ad una vera e propria positivizzazione del

---

<sup>30</sup> *Climate Change Act* (CCA) 2008, Parte II «The Committee on Climate Change», artt. 32 e ss. (<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/27/part/2>). In particolare, i suoi compiti statutari sono: consigliare il livello appropriato dei *carbon budget* del Regno Unito e i passi necessari per rispettarli; riferire annualmente al Parlamento del Regno Unito sui progressi che il governo sta compiendo verso il raggiungimento dei *carbon budget* del Regno Unito e raccomandare azioni; riferire al Parlamento del Regno Unito sui progressi che il governo sta compiendo nella preparazione ai cambiamenti climatici del Regno; valutare i progressi compiuti nell'attuazione del Programma nazionale di adattamento del governo britannico e riferire al Parlamento britannico; fornire consulenza sulle emissioni dell'aviazione e del trasporto marittimo internazionale; fornire consulenza, analisi, informazioni o altra assistenza al governo del Regno Unito o alle amministrazioni decentrate, come richiesto.

<sup>31</sup> Cfr. art. 36 del CCA, rubricato «Reports on progress».

<sup>32</sup> Deve consigliare il Segretario di Stato nella preparazione dei suoi rapporti sui rischi per il Regno Unito dell'impatto attuale e previsto dei cambiamenti climatici (cfr. art. 56 del CCA, rubricato «Report on impact of climate change» e art. 57, rubricato «advice of Committee on Climate Change on impact report»); deve valutare i progressi compiuti nell'implementazione degli obiettivi, delle proposte e delle politiche del governo britannico, definiti nel programma di adattamento del Segretario di Stato (art. 59 del CCA); deve fornire consulenza, analisi, informazioni o altra assistenza alle autorità nazionali, quando richiesto, sulle funzioni delle autorità nazionali ai sensi della Legge, sui progressi verso il raggiungimento degli obiettivi della Legge, sull'adattamento ai cambiamenti climatici e sui cambiamenti climatici in generale (art. 38 del CCA).

<sup>33</sup> Si noti che il CCC produce anche rapporti su settori specifici come l'uso del suolo, il cambiamento costiero e la decarbonizzazione delle abitazioni del Regno Unito, e su tecnologie chiave come l'idrogeno.

“dovere di ascolto della scienza” sia da parte della politica che dell’amministrazione<sup>34</sup>.

Si potrebbe altresì positivizzare il principio generale per cui le normative ambientali devono essere aggiornate in relazione agli sviluppi della scienza.

Ciò è tanto più urgente se si considera che la conoscenza scientifica è anche conoscenza di un patrimonio tecnico e tecnologico che potrebbe aiutare le stesse amministrazioni a decidere, anche in funzione della tutela dell’ambiente<sup>35</sup>. Parimenti, la conoscenza scientifica impatta sull’amministrazione della giustizia, con i giudici che sono chiamati a interpretare gli istituti giuridici tradizionali alla luce della consapevolezza scientifica maturata<sup>36</sup>.

Infine, si potrebbe istituire un organismo come quello esistente in altri paesi che possa fungere da raccordo tra scienza, tecnica o politica in materia climatica.

Solo il futuro ci dirà se il legislatore nazionale saprà cogliere l’occasione per allinearsi agli ordinamenti che hanno tentato di dare una risposta di diritto positivo al difficile tema dei rapporti tra diritto e scienza e così facendo accelerare il processo di transizione ecologica che il Pianeta e l’umanità tutta reclamano ormai a gran voce.

---

<sup>34</sup> Trattasi di un dovere trasversale che non riguarda solo le politiche climatiche, ma coinvolge tutte le discipline giuridiche che hanno un’incidenza sulla tutela dell’ambiente. Si pensi, per esempio, all’impatto delle scienze sul governo del territorio che consente l’ingresso negli strumenti pianificatori di soluzioni orientate alla tutela delle componenti ambientali, come evidenziato in questo fascicolo da: E. BOSCOLO, *Ambiente nell’urbano e nell’extraurbano. Tecniche urbanistiche di tutela degli ecosistemi*; M. CALABRÒ - C. DE BIASE, *Il governo del territorio nel confronto tra saperi: note su una prospettiva funzionale della pianificazione del verde urbano*.

<sup>35</sup> Evidenzia in questo fascicolo il legame con la conoscenza tecnica, con la “cultura del dato” e con le soluzioni tecnologiche a disposizione dell’amministrazione M. FALCONE, *Il potere conoscitivo pubblico e la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Riflessioni su un interesse collettivo conoscitivamente condizionato*.

<sup>36</sup> È il caso, per esempio, dell’ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana del 10 novembre 2023, n. 365, commentata in questo fascicolo da C. FILIBERTO - F. GIACALONE, *Tutela ambientale e obbligo dell’Amministrazione di procedere al riesame dei propri provvedimenti su domanda del privato: alcune riflessioni su CGARS, ordinanza del 10 novembre 2023, n. 365*.